

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 8 novembre 1966 concernente il sussidiamento delle spese
di manutenzione e di sistemazione di strade locali

(del 12 gennaio 1967)

Il messaggio in esame, nella sua parte introduttiva, riassume a grandi tratti le norme legali che regolano l'importante aiuto dello Stato a favore di strade locali che — altrimenti — metterebbero gli enti pubblici proprietari nella impossibilità di provvedere compiutamente alla necessaria manutenzione per tenerle aperte al traffico con l'indispensabile sicurezza.

La parte introduttiva del messaggio — che ricorda le necessarie modifiche subite dalla legislazione in materia dal 1951 al 1962 — ci permette di sottolineare il rilevante numero di strade locali per le quali è sussidiata la manutenzione e che sono elencate a pag. 2. Basta l'esame di questo elenco per avere un quadro della opportunità delle misure legislative che sono state adottate, e che devono essere continuate nella applicazione, pur con le restrizioni ricordate dal messaggio a pag. 3, alle quali deve essere data piena adesione.

Entrando nel merito delle diverse strade per le quali il messaggio propone l'ammissione al sussidio per la manutenzione, per la manutenzione e la sistemazione e per la sistemazione e pavimentazione, la Commissione dichiara di aderire a tutti i punti del messaggio.

Può spiacere che non tutte le domande sono state accolte, ma i principi di applicazione della legge che devono concernere solo nuclei abitati indipendentemente dalla loro importanza stagionale devono essere rigorosamente mantenuti.

Il messaggio avverte che la imminente legge sul turismo potrebbe essere la sede adatta per accogliere qualche domanda interessante dal profilo stagionale: pur senza dare anticipazioni su di una legge che non si conosce la Commissione può sin d'ora riconoscere che uno sforzo in tale senso potrebbe essere opportuno. Ma deve essere dato atto al Consiglio di Stato che la disponibilità delle strade per scopi turistici, anche intensi, non è elemento di applicazione della legge sulla manutenzione delle strade locali, che ha una ragion d'essere completamente diversa.

E' inoltre da approvare il principio che riserva al Consiglio di Stato la competenza di fissare l'ammontare dei diversi sussidi con atto esecutivo. I criteri per la determinazione degli importi sussidiabili, elencati a pag. 3 del messaggio, sono attendibili e realistici.

Rilevando la necessaria comprensione con la quale il messaggio accoglie le domande di nuovi sussidiamenti o di adeguamento degli attuali sussidi, proponiamo l'adesione al messaggio stesso in ogni suo punto.

Per la Commissione della Gestione :

A. Giovannini, relatore
Borella — Bottani — Caroni — Coppi
— Fraschina — Guscetti — Lepori —
Pagani — Pelli — Rossi-Bertoni —
Visani — Wyler